

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione V

Nel giudizio di appello cautelare n. 5107/2020 R.R.

camera di consiglio del 10 settembre 2020

Memoria

della **Comunità per le Libere Attività Culturali – CLAC**, in persona del suo legale rappresentante, il Segretario generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Corvaja del foro di Padova,

- *appellante* -

contro

il **Comune di Padova**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi della Avvocatura civica e dall'avvocato Giovanni Corbyons del foro di Roma,

- *resistente* -

nonché, occorrendo, contro

il **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

- *resistente* -

* * *

La presente memoria, depositata ai sensi dell'art. 55, comma 6, cod. proc. amm. in vista della camera di consiglio del 10 settembre 2020, è redatta in assenza di svolgimenti difensivi da parte delle amministrazioni resistenti.

Invero, il Comune e il Ministero dell'interno si sono costituiti nel presente giudizio, entrambi però con mere comparse di stile.

Il Comune, nell'atto di costituzione depositato il 7 luglio 2020, chiede il rigetto dell'appello cautelare in quanto asseritamente improcedibile, inammissibile e infondato.

Il Ministero si costituisce con l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 2 luglio 2020 per resistere al ricorso e chiede di essere sentito nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'appello cautelare.

In assenza di argomenti cui rispondere la presente breve memoria, richiamate e confermate tutte le difese già in atti, si limita a segnalare taluni fatti sopravvenuti, rilevanti ai fini della ricostruzione del quadro in cui si inserisce il presente giudizio cautelare e ad illuminare ulteriormente i vizi del provvedimento illustrati nel ricorso di primo grado e sintetizzati nell'atto di appello, e ad aggiungere qualche altra deduzione difensiva diretta a dimostrare ulteriormente la fondatezza dell'appello cautelare oggetto del presente giudizio.

*

I. I fatti sopravvenuti.

Successivamente alla proposizione dell'appello, nel mese di luglio, il Comune di Padova ha avviato ulteriori attività di sgombero di altri immobili dell'ex-Macello, e in particolare l'edificio ex Stalla di sosta bovini, ove era conservata la collezione del Museo Didattico di Storia dell'Informatica, di proprietà del Club UNESCO di Padova fondato a Padova nel 1989 ma che è stata utilizzata, in collaborazione con la CLAC, negli anni in cui era accessibile al pubblico, per visite didattiche alle scolaresche del Veneto.

Trattandosi di collezione raccolta nel corso degli anni su iniziativa di Francesco Piva, storico segretario generale della CLAC, già insignito nel 2011 del titolo di

“Padovano eccellente” proprio in quanto tra i principali fondatori della CLAC e per le attività di divulgazioni svolte nell’ambito della informatica (**doc. 44, nuovo**, prodotto con numerazione progressiva rispetto ai documenti depositati in primo grado, <https://www.padovaoggi.it/cronaca/francesco-piva-morto-clac-padova.html>), è evidente che la CLAC ha sempre avuto un interesse morale a che tale collezione fosse custodita. Quindi se sono esatti i rilievi contenuti nella memoria depositata dal Comune in primo grado circa il fatto che la collezione di materiale informatico non sia di proprietà della CLAC (circostanza che la CLAC ha pacificamente ammesso già nella memoria prodotta avanti al TAR in data 18 aprile 2020, pagina 4), è certamente vero che la Comunità per le Libere Attività Culturali ha sempre cercato di salvaguardare tale bene comune dalla incuria e dalla dispersione (**doc. 23 e 31-34**), diffidando il Comune dal distruggere il materiale (**doc. 45, nuovo**) e proponendo contestualmente alla Sovrintendenza, con la nota del 28 agosto 2020, la dichiarazione di interesse *ex art. 13* del codice dei beni culturali per la raccolta di apparecchi informatici (**doc. 46, nuovo**).

Dunque, di tali fatti la ricorrente ha interesse a rendere edotto codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, prima di tutto per porre in evidenza come non solo l’espulsione della CLAC l’abbia privata della propria sede, ma pure per mostrare che l’assenza dell’Associazione porta all’incuria dei beni custoditi nel complesso ex-Macello, con danni talvolta irreparabili, come nel caso del Museo dell’Informatica.

Sempre nell’ambito dei fatti nuovi, si segnala la vicenda del sospetto avvelenamento di un pioppo monumentale presente accanto alla stalla dei bovini, che ha dato luogo ad una denuncia, da parte della CLAC, alla Procura della Repubblica in data 4 agosto (**doc. 47, nuovo**).

*

La CLAC, pertanto, lungi dall'essere un gruppo di pericolosi e sconosciuti occupanti abusivi di un immobile, è invece un soggetto responsabile che si è sempre preso cura dell'area (si veda la motivazione dell'attribuzione al Segretario della CLAC della onorificenza di "Padovano eccellente" in relazione alle attività della CLAC nell'ex-Macello "*dove ha dato inizio al recupero del parco ed all'utilizzo delle vecchie costruzioni, mantenendo il vincolo paesaggistico ottenuto sin dal 1986*", **doc. 44**). Va nuovamente ricordato che la pratica di vincolo paesaggistico per l'intera area dell'ex-Macello, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, era stata promossa proprio dalla CLAC e proposta ufficialmente dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze nell'agosto 1983, e si era conclusa nel febbraio 1987 con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (**doc. 6**). È opportuno ricordare che all'interno del centro storico di Padova solo un'altra area è soggetta ad analogo vincolo, ovvero quella che comprende la chiesa degli Eremitani, il l'Arena romana, la Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto, il giardino novecentesco e le mura rinascimentali.

Tali fatti dimostrano altresì che la cura del bene è avvenuta anche in una dimensione di conflitto dialettico con il Comune, titolare dell'area.

Del resto, già in atti sono stati documentati gli interventi di manutenzione distruttiva sul parco operata dal Comune, ed è stato esposto e dimostrato come la CLAC avesse ottenuto nel giugno 2016 il parere favorevole della Sovrintendenza – quindi dell'organo tecnico che istituzionalmente ha la cura dei beni culturali – per l'affidamento del parco dell'ex-Macello (il Sovrintendente esprimeva nei confronti del programma di «adozione» le proprie positive valutazioni) e come il

procedimento di affidamento si fosse interrotto per l'inerzia del Comune – che aveva sollecitato il parere e condizionato il proprio provvedimento a tale parere – nel dare seguito al procedimento (**docc. 26-29**).

Sia consentito evidenziare a questo Ecc.mo Collegio che in una città come Padova, sottoposta a fortissima pressione urbanistica e speculativa, soprattutto nelle zone centrali sottoposte alle tensioni espansive del polo ospedaliero, del policlinico e delle strutture universitarie, nonché alla domanda abitativa della popolazione studentesca, la salvaguardia di uno spazio verde e di archeologia industriale e della sua destinazione ad attività senza scopo di lucro non è mai stato un esito scontato, bensì il risultato di un'opera laboriosa e paziente della CLAC, con il supporto di ampi strati della società civile e in particolare del mondo accademico (mobilitatosi anche recentemente per la questione del Museo dell'Informatica, cfr. **doc. 31**).

In questo contesto, il provvedimento di sgombero impugnato innanzi al TAR ed oggetto del presente appello cautelare rappresenta l'ultimo atto di questo confronto con il Comune ed è – anche alla luce delle complessive vicende – un atto sviato, perché con esso il Sindaco, strumentalizzando i poteri che la legge gli assegna in materia di incolumità e sicurezza pubbliche, libera un immobile non da un occupante abusivo, ma dal possessore che lo utilizza in modo continuo, pacifico, pubblico, per lo svolgimento di attività pubbliche – anche nel senso più pregnante del termine, che sottintende il coinvolgimento della popolazione – sia pure in forza di concessioni scadute (alla pari di altri soggetti ugualmente titolari delle concessione egualmente scadute prodotte dal Comune ai **doc. 5 e 6 ex adv.**, che l'amministrazione comunale porta ad esempio di occupanti regolari).

*

II. *La disdetta del contratto di fornitura elettrica e la rimozione delle targhe della CLAC ad opera del Comune.*

Sempre in questa vicenda si inseriscono anche la disdetta del contratto di forniture elettriche con il Servizio Elettrico Nazionale per le utenze della CLAC nell'immobile oggetto dello sgombero (**doc. 48, nuovo**) e la rimozione dalla porta della Segreteria CLAC che dà sul cortile delle due insegne (CLAC e FWT – Friends of The World Treasures International Secretary) che vi erano affisse da decenni.

Anche tale ultimo comportamento dell'Amministrazione comunale dimostra chiaramente quanto denunciato nel ricorso, vale a dire l'intenzione del Comune di espellere definitivamente la CLAC dalla sua sede utilizzando tuttavia, a tal fine, un provvedimento che ha tutt'altri scopi.

*

III. *Sulla fondatezza dell'appello cautelare.*

Tanto più alla luce dei fatti successivi, le circostanze già esposte nel ricorso di primo grado e riprese nel ricorso in appello dimostrano, ad avviso della ricorrente, che l'impugnazione della CLAC è sorretta da buoni motivi e che quindi sussiste il *fumus boni iuris* richiesto per la tutela cautelare.

Tale convincimento è suffragato anche dalle difese svolte dal Comune in primo grado, posto che l'Amministrazione comunale: (i) sul piano del fatto, presentando la CLAC – ovvero un'associazione iscritta al registro *comunale* delle associazioni di promozione culturale e sociale (**doc. 19**) – come degli occupanti abusivi accampati nella palazzina dell'ex-Macello, ha negato l'evidenza, vale a dire che la Comunità per le Libere Attività Culturali era nel legittimo possesso dell'immobile nella piena consapevolezza del Comune, che conosceva persino l'esatta consistenza di tutte le

associate, le quali peraltro spesso colloquiavano pacificamente con l'amministrazione per i più svariati motivi (**doc. 32-33**); (ii) sempre sul piano del fatto, ha confermato l'assenza di ogni interlocuzione procedimentale negli oltre cinque mesi impiegati per deliberare l'ordinanza contingibile ed urgente; (iii) ha confermato l'assenza del coinvolgimento dell'organo tecnico nel procedimento di adozione dell'atto presupposto (dichiarazione di inagibilità), anch'esso mai comunicato né prima né dopo alla CLAC; (iv) ha confermato l'assenza di problemi strutturali nell'edificio, insistendo invece su presunte manchevolezze di carattere contingente, peraltro in buona parte regolarizzate o in ogni caso regolarizzabili, e in qualche caso non imputabili alla CLAC (si veda la documentazione fotografica prodotta dalla CLAC in prossimità della camera di consiglio in primo grado relativa allo stesso periodo (**doc. 41**), che restituisce una situazione ben diversa da quella che l'amministrazione comunale vuol far intendere); (v) ha confermato, in collegamento con quanto da esso affermato *sub* (i), che il provvedimento ha carattere definitivamente espulsivo.

In ordine al *periculum in mora*, ci si limita a ribadire (i) che l'ex-Macello è sede della associazione da oltre quarant'anni e che tale sede è stata una sede non formale ma operativa, nel senso che ha effettivamente ospitato le attività svolte dalla CLAC nel corso della sua lunga esistenza (v. relazione 35 anni, **doc. 20**), (ii) che per statuto la CLAC opera come organismo che raccoglie in una unica sede le sue associate, nel senso che il suo scopo sociale è la sinergia delle attività svolte dalle associazioni che la costituiscono; (iii) che lo sgombero della sede sta provocando tuttora una interruzione dell'attività sociale, sia della CLAC, sia delle consociate; (iv) che sul

piano degli interessi pubblici, l'allontanamento della ricorrente dalla area ha già provocato un aumento della pressione vandalistica sull'ex-Macello (furti nella palazzina; deterioramento del patrimonio arboreo).

Per tali ragioni la ricorrente è convinta che sussistano i presupposti per la tutela cautelare, nelle forme che codesto Consiglio di Stato riterrà appropriate, eventualmente anche nella forma del riesame del provvedimento da parte dell'amministrazione che tenga conto dei motivi di ricorso (tra cui la violazione del principio di proporzionalità) oppure disponendo che il giudice di primo grado provveda a fissare in tempi brevi l'udienza di merito per la trattazione del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, ultimo periodo, cod. proc. amm.

* * *

Il difensore della appellante chiede di essere sentito nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'appello cautelare.

*

Per i motivi esposti la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale voglia accogliere il ricorso in appello e, per l'effetto, riformare o annullare l'ordinanza del TAR per il Veneto impugnata e accogliere la domanda cautelare proposta in primo grado, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati in primo grado o concedendo altra idonea misura cautelare, quale il riesame del provvedimento da parte dell'amministrazione alla luce dei motivi di ricorso, o, in subordine, rinviare al TAR del Veneto per la sollecita fissazione di una udienza di merito a breve, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

Padova, 7 settembre 2020

avvocato Fabio Corvaja

CORVAJA
FABIO

Firmato digitalmente
da CORVAJA FABIO
Data: 2020.09.07
11:24:11 +02'00'